Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Venerdì, 22 agosto 1930 - ANNO VIII — Numero 196

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I.. Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249.250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1424.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1084**.

Approvazione della convenzione per la istituzione e il mantenimento della Scuola superiore di architettura di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 52, ed il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, articoli 15 e 30 primo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione per la istituzione della Scuola superiore di architettura in Firenze, stipulata in Firenze il giorno 23 maggio 1930-VIII, fra i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, la provincia di Firenze, il comune di Firenze, il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze e la Cassa di risparmio di Firenze.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 65. — MANCINI.

Repertorio n. 3623.

Convenzione per la istituzione ed il mantenimento della Regia scuola superiore di architettura in Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1930-VIII, il giorno 22 del mese di maggio in una sala della Regia prefettura di Firenze;

Avanti di me cav. uff. avv. Pietro Spinosi, consigliere di Prefettura, funzionario delegato ai contratti, specialmente richiesto per la stipulazione del presente atto, con lettera del Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, in data 15 maggio 1930, n. 4216, si sono personalmente costituiti i signori:

Comm. dott. Francesco Armentano, funzionario addetto ai servizi della Direzione generale delle antichità e belle arti, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, in conformità a delega data con decreto Ministeriale del 15 maggio 1930;

Comm. dott. Luigi Marschiczek, intendente di finanza della provincia di Firenze, delegato a rappresentare il Ministero delle finanze, in conformità a delega data con decreto Ministeriale del 15 maggio 1930;

Gr. uff. avv. Angiolo Badiani, preside della provincia di Firenze, in rappresentanza della locale Amministrazione provinciale;

Comm. prof. Ugo Corti, vice podestà del comune di Firenze, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;

Cav. Lorenzo Romanelli, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, in conformità del-

la delega conferitagli con deliberazione in data 2 aprile 1930, n. 175, della presidenza di detto Consiglio;

N. U. gr. uff. Umberto Pepi, consigliere direttore della Cassa di risparmio di Firenze, in rappresentanza della anzidetta Cassa di risparmio ed in conformità della delega conferitagli, con deliberazione in data 17 aprile 1930, del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Le parti, di comune accordo, rinunziano all'assistenza dei testimoni, giusta la facoltà concessa dalla legge.

Premesso che per iniziativa degli anzidetti Ministeri ed Enti si è addivenuti nel proposito di istituire una Regia scuola superiore di architettura in Firenze, a norma dell'art. 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dell'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, e che nelle spese per il mantenimento della Scuola anzidetta, previste in L. 203.800, hanno deliberato di concorrere lo Stato, il Comune e la Provincia di Firenze, il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze e la Cassa di risparmio di Firenze, dai sunnominati signori, nelle rispettive rappresentanze, si conviene quanto segue:

Art. 1.

E' istituita in Firenze una Regia scuola superiore di architettura a norma degli articoli 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214.

Art. 2.

L'intero corso della Scuola ha la durata di 5 anni. La laurea di architetto che vi si consegue a termine del corso, costituisce, a tutti gli effetti, titolo legale per l'ammissione agli esami di Stato, di cui ai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2909, e 29 giugno 1924, n. 1388.

Art. 3.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono:

a) lo Stato riversando a favore di essa le somme realizzabili in economia con la soppressione del posto di professore di architettura nell'Accademia di belle arti di Firenze (grado 7° e 6°, art. 2 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 801, e decreto Ministeriale 3 maggio 1927), e con quelle derivanti dall'economia di un posto di aiuto alla cattedra anzidetta (L. 22.800 + 6000) annue	L.	28.800
(oltre la concessione dei locali di cui all'art. 17 della presente convenzione e oltre al personale d'ufficio e subalterno);		
b) il comune di Firenze con annue . .	»	100.000
c) la provincia di Firenze con annue . .	»	30.000
d) il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze con annue	»	30.000
e) la Cassa di risparmio di Firenze, con impegno annualmente rinnovabile di . .	»	15.000
	L.	203.800

I contributi di altri Enti eventualmente concorrenti con una somma per una volta tanto, formeranno un capitale le cui rendite saranno devolute, come gli anzidetti contributi, al mantenimento della Scuola.

I proventi delle tasse e sopratasse scolastiche, la misura delle quali sarà determinata dallo statuto, sono inscritte in entrata al bilancio della Scuola, la quale provvede ai pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'art. 100 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Ogni eventuale successivo aumento di spesa che si rendesse necessario per il mantenimento della Scuola farà carico al bilancio dei singoli Enti che provvedono al mantenimento di essa.

Art. 4.

Il personale insegnante della Scuola è composto:

a) di tre professori di ruolo, con il trattamento economico e di carriera attribuito, così per gli stipendi, come per ogni altra indennità ed emolumento, ai professori di ruolo delle Regie università ed Istituti superiori, di cui alla tabella *A*, annesa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

b) di almeno dieci professori incaricati, retribuiti nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione della Scuola;

c) del personale assistente e tecnico nel numero che sarà riconosciuto necessario e che verrà retribuito in misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Il personale di segreteria, d'ordine e subalterno è fornito normalmente dal Ministero dell'educazione nazionale, con destinazione dai ruoli dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ad eventuali deficienze e bisogni straordinari provvede il Consiglio di amministrazione sui fondi degli Enti sovventori.

Art. 5.

Il governo della Scuola superiore di architettura appartiene:

a) al Consiglio di amministrazione;
b) al direttore;
c) al Consiglio della Scuola.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola di architettura è composto come segue:

del presidente della Reale Accademia di belle arti che lo presiede:
del direttore della Scuola;
di un professore di ruolo designato dal Consiglio didattico;
di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
di un rappresentante del Ministero delle finanze;
di due rappresentanti del comune di Firenze;
di un rappresentante della provincia di Firenze;
di un rappresentante del Consiglio dell'economia di Firenze;
di un rappresentante della Cassa di risparmio di Firenze;
di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei professionisti ed artisti.

Ove il direttore della Scuola sia lo stesso professore di ruolo designato dal Consiglio della Scuola, questo provvederà a sostituirlo con altro insegnante della Scuola stessa.

Art. 7.

Il Consiglio della Scuola si compone: del direttore della Scuola che lo presiede, dei professori di ruolo e di due rappresentanti dei liberi docenti e dei professori incaricati designati dagli stessi insegnanti.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche gli altri professori incaricati.

Art. 8.

Il direttore della Scuola è nominato dal Re, tra i professori di ruolo della Scuola, e gli compete una indennità di carica di annue L. 2500. Dura in ufficio un triennio e può essere confermato.

Art. 9.

I provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale assistente e tecnico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione; per il personale insegnante di ruolo sono deliberati dal Ministero.

Per il conferimento degli incarichi di insegnamento e per ogni altro rapporto relativo sono applicate le disposizioni vigenti nelle Regie università ed istituti superiori.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di qualsiasi natura al personale insegnante, assistente e tecnico della Scuola è effettuato direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione a carico del bilancio della Scuola.

Art. 10.

Le assunzioni del personale saranno effettuate sotto l'osservanza delle disposizioni disciplinanti la materia dal 20 agosto 1929 in poi.

Art. 11.

L'ordinamento tecnico didattico della Scuola, e i ruoli organici del personale insegnante, assistente e tecnico saranno indicati dallo statuto proprio di essa da approvarsi a norma dell'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, su proposta del Consiglio della Scuola, udito il Consiglio di amministrazione e col parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Art. 12.

Il rendiconto consuntivo della Scuola è dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmesso direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Un riassunto del rendiconto predetto è trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

Art. 13.

L'attuale professore stabile di architettura della Reale Accademia di belle arti di Firenze passa a far parte della nuova scuola e vi occupa, a titolo stabile, uno dei posti di professore di cui all'art. 4.

Art. 14.

Sino a che continui a corrispondersi l'aggiunta di famiglia al personale di ruolo governativo, la medesima sarà corrisposta con le stesse norme al personale della Regia scuola superiore di architettura.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il corso speciale di architettura presso la Reale Accademia di belle arti di Firenze è soppresso.

Gli attuali studenti di esso passano a far parte della nuova scuola, acquistandovi di diritto l'iscrizione all'anno di corso per il quale sono iscritti o hanno diritto di essere iscritti a norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3123, e delle disposizioni impartite dal Ministero della educazione nazionale in attesa della istituzione della Scuola.

Art. 16.

Sino almeno a tre anni dalla data della presente convenzione l'ufficio di direttore della Scuola sarà esercitato dal presidente della Reale Accademia di belle arti.

Art. 17.

La Scuola superiore di architettura in Firenze, avrà sede nei locali della Reale Accademia di belle arti di Firenze sino a che non potrà essere provveduto alla concessione di altri locali ove se ne riscontri la necessità.

Art. 18.

La presente convenzione senza pregiudizio di quanto è stabilito dall'art. 3 lettera *c*) in ordine al contributo della Cassa di risparmio di Firenze ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

La presente convenzione è stipulata in due originali da servire uno per il Ministero dell'educazione nazionale e l'altro per la Regia prefettura di Firenze, ed è scritta in carta libera con esenzione di qualsiasi tassa di bollo e registro perchè stipulata nell'interesse esclusivo dello Stato.

Letto il presente atto da me ufficiale rogante e confermato dagli intervenuti i quali, avendolo trovato conforme alla delega rispettivamente avuta, l'hanno con me sottoscritto:

Il rappresentante del Ministero della educazione nazionale: FRANCESCO ARMENTANO.

Il rappresentante del Ministero delle finanze: LUIGI MARSCHICZEK.

Il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Firenze: AVV. ANGIOLO BADIANI.

Il rappresentante del comune di Firenze: UGO CORTI.

Il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze: LORENZO ROMANELLI.

Il rappresentante della Cassa di risparmio di Firenze: UMBERTO PEPI.

Il consigliere delegato ai contratti: PIETRO SPINOSI.

Registrato a Firenze - Atti civili - il 24 maggio 1930-VIII, al n. 7895, vol. 377, mod. 1.

Il procuratore: COLZI.

Numero di pubblicazione 1425.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 1141.

Autorizzazione alla « Casa di lavoro per i ciechi di guerra », con sede in Roma, a farsi rappresentare e difendere dalla Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Veduto il R. decreto 10 agosto 1928-VI, con cui l'Opera di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, con sede

in Roma, eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1900, venne trasformata in « Casa di lavoro per i ciechi di guerra »;

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La « Casa di lavoro per i ciechi di guerra », ente morale con sede in Roma, può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, le giurisdizioni amministrative ed i collegi arbitrali.

Con decreto da emanarsi dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, sarà fissato il canone annuo da corrispondersi dalla « Casa di lavoro per i ciechi di guerra » all'Erario dello Stato, quale concorso nelle spese sostenute per la Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 111. — FERZI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/371/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Afric Giovanni Maria fu Giacomo, nato a Trieste il 13 marzo 1873 e residente a Trieste, Guardiella 1261, è restituito nella forma italiana di « Afri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Afric nata Orel di Ferdinando, nata il 23 agosto 1874, moglie;
2. Antonio di Giov. M. nato il 1° giugno 1902, figlio;
3. Mario di Giov. M., nato il 13 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2750)

N. 11419/161/29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Maria fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 dicembre 1861 e residente a Trieste, Rozzol 41, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2751)

N. 11419/228-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Giuseppina di Lorenzo, nata a Trieste l'11 marzo 1900 e residente a Trieste, via Maiolica, 5, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Enrico di Giuseppina, nato l'8 luglio 1920, figlio;
2. Liliana di Giuseppina, nata il 23 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2752)

N. 11419/301/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Frank Andrea fu Martino, nato a Crusizza di Castelnuovo l'11 novembre 1865, e residente a Trieste, Scorcola 120, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Agnese Frank nata Kovacic di Andrea, nata il 15 dicembre 1868, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 13 gennaio 1900, figlia;
3. Francesca di Andrea, nata il 31 dicembre 1903, figlia;
4. Rosa di Andrea, nata il 30 novembre 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2753)

N. 11419/302/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Antonio di Lorenzo, nato a Primano il 26 aprile 1867 e residente a Trieste, via Pondares, 5, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2754)

N. 11419/303/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 21 febbraio 1899 e residente a Trieste, via Luigi Ricci, 10, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Lucia Frank nata Stocovich fu Domenico, nata il 2 maggio 1903, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 10 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2755)

N. 11419/304/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 maggio 1900 e residente a Trieste, via del Prato, 4, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Duilio di Antonio, nato il 30 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali stipulati tra l'Italia e la Romania.

Il giorno 16 agosto 1930-VIII sono state scambiate in Roma le ratifiche dei seguenti Atti internazionali stipulati a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 febbraio 1930:

1° Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo finale;
2° Scambio di note riflettenti l'art. 12, paragrafo *a*) del Trattato di cui al n. 1;
3° Scambio di note concernenti il regime delle Società;
4° Protocollo concernente materia ferroviaria;
5° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni;
6° Convenzione sanitaria veterinaria con Protocollo finale;
7° Scambio di note contemplanti un Accordo in materia di certificati d'origine.

(4441)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 6)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio »	20619 20618	265 — 805 —	Tinelli Albertina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Chiarli Aldina fu *Giovanni Battista*, ved. Tinelli, domic. in Novi Ligure (Alessandria). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Chiarli Aldina sopra indicata.	Tinelli Albertina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Chiarli Aldina fu *Alberto*, ved. Tinelli, domic. come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Chiarli Aldina sopra indicata.
3.50 %	216829	1141 —	Costa *Adelaide* fu Cesare, moglie di Quintino Carrera, domic. a Torino - vincolata.	Costa *Virginia-Adelaide-Eleonora-Emilia* fu Cesare, moglie ecc., come contro - vincolata.
»	584438	164.50	Costa *Adele* fu Cesare, moglie di Carrera Quintino fu Luigi e Carrera Quintino fu Luigi, eredi indivisi della figlia Clotilde, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Cerini Carlo di Adolfo.	Costa *Virginia-Adelaide-Eleonora-Emilia* ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	303308	70 —	Anello *Francesco-Domenico* fu Luigi, domic. in Capizzi (Messina) - ipotecata.	Anello *Domenico* fu Luigi ecc., come contro - ipotecata.
»	648713	35 —	*Canavesio Giuseppe* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rava Teresa fu Giovanni ved. di *Canavesio* Lorenzo, dom. a Buronzo (Novara) - vincolata per essere devoluta a favore di Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavesio* Lorenzo, domic. a Buronzo (Novara).	*Canavese Giuseppina* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavese* Lorenzo, domic. come contro - vincolata per essere devoluta a favore di Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavese* Lorenzo, domic. come contro.
Cons. 5 % »	102252 108428	940 — 100 —	Pedenovi Natale fu Giovanni Battista, dom. a Tortona (Alessandria) con usufrutto vitalizio a *Rescia* Giovanna fu Giovanni Battista ved. Pedenovi e moglie in seconde nozze di Palenzana Carlo, domic. in Pozzolo Formigaro (Alessandria).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a *Ressia* Giovanna ecc. come contro.
3.50 %	593203	700 —	Monti Giovanna fu Paolo, ved. di *Simon Wolff*, domic. in Napoli.	Monti Giovanna fu Paolo, ved. di *Wolf Salomone* domic. a Napoli.
Cons. 5 %	454612	250 —	Basile *Giuseppa* fu Gregorio, minore sotto la tutela di Basile Giuseppe, domic. a Marina di Briga (Messina).	Basile *Lucrezia-Giuseppa* fu Gregorio, minore ecc. come contro.
»	236879	2500 —	Morabito Fichera Lucia di Antonino, *nubile*, domic. a Piedimonte Etneo (Catania).	Morabito Fichera Lucia di Antonino, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	361290	165 —	Florio Tito fu *Antonio*, domic. a Civitaquana (Teramo).	Florio Tito fu *Giovanni-Antonio*, domic. come contro.
» » 3.50 % » »	171059 279430 686415 729600 764243	1050 — 320 — 52.50 108.50 70 —	Sericano *Innocenzo* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Verri Elena di Carlo ved. Sericano, domic. nella prima rendita, a Novi Ligure (Alessandria) e nelle altre a Castelletto d'Orba (Alessandria).	Sericano *Carlo-Innocenzo* fu *Giacomo* minore ecc., come contro.
»	709278	21 —	Sericano *Innocenzo* fu *Giovanni*, minore ecc. come le precedenti, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	
Prest. Naz.le 5 %	27842	550 —	Coladangelo *Teresa* e *Concetta* fu Tommaso minori sotto la p. p. di de Chiro Cecilia ved. Coladangelo e moglie in seconde nozze di Cortona Pasquale, domic. in Campobasso (in parti uguali).	Coladangelo *Maria-Teresa* e *Maria-Concetta* fu Tommaso, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4375)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 172.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.07	Oro	368.35
Svizzera	371.35	Belgrado	33.95
Londra	92.978	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	206.23	Norvegia	5.12
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.564	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.125
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.10
Peso Argentino Oro	15.615	Rendita 3.50 % (1902)	61.60
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50%	75.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante l'estrazione delle obbligazioni della cessata « Società delle Ferrovie Romane ».

Si notifica che nel giorno di martedì 16 settembre 1930-VIII, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento relativo all'esercizio 1930-31 delle obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane (Livornesi, Lucca-Pistoia, Centrale Toscana e Comuni Romane) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873, e dei relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi è quella indicata nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4431)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per due posti di assistente nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta del Consiglio accademico in data 27 maggio 1930-VIII e la deliberazione della competente autorità amministrativa in data 28 maggio 1930-VIII;

Vista la nota 26 luglio 1930, n. 111018, con la quale la Finanza ha concessa la prescritta autorizzazione;

Si bandisce il concorso per due posti di assistente alla cattedra di computisteria e ragioneria generale ed applicata presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, con la retribuzione annua di L. 7500 oltre alle indennità che potessero spettare per legge.

Al concorso potranno partecipare i laureati per l'insegnamento della ragioneria e i laureati di scienze economiche e commerciali, i quali abbiano frequentato un corso di specializzazione per l'insegnamento della ragioneria e ne abbiano ottenuta l'annotazione nel diploma di laurea.

I concorrenti non dovranno avere superato l'età di 30 anni al giorno della chiusura del concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esami. L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale sulla materia che forma oggetto della cattedra di ragioneria.

Le domande in carta da bollo da L. 3 dovranno essere fatte pervenire alla segreteria dell'Istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda dovrà essere unito:

a) l'atto di nascita legalizzato;

b) e *c*) il certificato penale e quello di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente bando;

d) il diploma di laurea;

e) un certificato degli studi compiuti coi voti riportati nei singoli esami;

f) altri titoli ritenuti utili.

Il candidato prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli Enti morali.

Venezia, 10 agosto 1930 Anno VIII.

Il Regio commissario: DAVIDE GIORDANO

(4418)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.